

ESENTE DA FIDUCIAZIONE
Art. 25, 10° cc. L. 21/11/1987



S. 11760/15

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZIONE QUINTA

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

S E N T E N Z A

NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 8334.14 R.G.

TRA

EL. DOM IN ROMA V. VAL VARAITA 8

PRESSO L'AVV. DALILA LQIACONO

E

PREFETTURA DI ROMA

EL DOM. IN ROMA V. IV NOVEMBRE 119

PRESSO FUNZIONARIO DELEGATO

OGGETTO : OPPOSIZIONE EX ART. 205 C.S.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.2.14 impugnava quattro O.I.

chiedendone l' annullamento per difetto di motivazione e in quanto tardive .

La PREFETTURA DI ROMA restava contumace .

L' opposizione è fondata e va accolta .

Secondo la Legge 1.8.03 N. 214 i termini complessivi, decorrenti rispettivamente dall' avvenuta presentazione del ricorso presso l' Ufficio da cui dipende l' organo accertatore, ovvero direttamente al PREFETTO qualificati come perentori per l' emissione dell' ordinanza ingiunzione, sono rispettivamente di 180 giorni nel caso di formulazione del ricorso tramite l' Ufficio a cui appartiene l' organo accertatore e di 210 giorni nel caso di presentazione del ricorso direttamente al Prefetto .

Decorso detti termini senza che sia stata adottata l' ordinanza del Prefetto il ricorso s' intende accolto .

L' ordinanza ingiunzione deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione nelle forme di cui l' art. 201 C.S. .

Nel caso in esame detti termini non sono stati rispettati e l' ordinanza impugnata risulta tardiva con la conseguenza che deve essere dichiarata nulla .

P.Q.M.

Il GIUDICE DI PACE DI ROMA accoglie il ricorso e annulla l' O.I. :

91130022810 91130022808 91130022811 91130022809 .

Condanna la PREFETTURA DI ROMA alle spese in E. 200,00 + CPA e IVA a favore dell' AVV. DALILA LOIACON|| antistatario.

Roma, 23.2.15.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 9.3.15
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Genovetta Riccardi

Il Giudice di Pace

